

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E L'USO DEL MARCHIO COLLETTIVO

"MATERA DOC *artigianato artistico*"

ART.1 CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO – FINALITA'

IL CESP, AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO, AGRICOLTURA DI MATERA al fine di tutelare e valorizzare la vocazione artistica dell'artigianato di Matera e della sua provincia e di salvaguardarne il patrimonio tradizionale e culturale:

1. istituisce il marchio collettivo delle produzioni artigianali a contenuto artistico indicante l'origine e la qualità del prodotto sia per le lavorazioni artistiche frutto di affermata tradizione, di tecniche e stili divenuti patrimonio storico della provincia, sia per le nuove creazioni che dalle prime traggono ispirazione.

ART.2 SETTORI TUTELATI E INDIVIDUAZIONE DELLE LAVORAZIONI ARTISTICHE

Il marchio collettivo "MATERA DOC *artigianato artistico*" registrato dal Cesp come marchio collettivo, contraddistingue i prodotti rientranti nelle classi per cui il marchio è stato registrato, delle imprese di artigianato artistico di Matera e della sua provincia le quali abbiano i requisiti previsti dal successivo art.4 del presente Regolamento.

I settori dell'artigianato artistico individuati come radicati nel territorio della provincia e da tutelare sono:

- cartapesta
- ceramica
- cuoio
- ferro battuto
- legno
- oreficeria
- terracotta
- tufo

Sono oggetto di tutela anche tutte le altre lavorazioni dell'artigianato artistico, non espressamente ricomprese nell'elenco che precede comunque svolte prevalentemente con tecniche manuali, ad alto livello tecnico professionale anche con l'ausilio di apparecchiature ad esclusione di prodotti frutto di lavorazione interamente in serie.

Il Cesp, previo parere del Comitato Consultivo di cui al successivo art.7 individua, all'occorrenza, entro il 30 gennaio di ciascun anno ulteriori settori merceologici che, ancorché innovativi, rispondano ai requisiti del presente regolamento e possano essere considerati frutto dell'evoluzione delle creazioni artistiche più tradizionali.

ART.3 – CARATTERISTICHE DEL “MATERA DOC *artigianato artistico*”

Il marchio di origine e qualità oggetto del presente regolamento, porta la dicitura “MATERA DOC *artigianato artistico*” seguita dalla dicitura “artigianato artistico”.

La forma e le caratteristiche tecniche ed estetiche del contrassegno sono stabilite dal Cesp. Il marchio “MATERA DOC *artigianato artistico*” è realizzato in forma di vetrofania ai fini della sua apposizione sulle vetrine delle botteghe artigiane e dei punti vendita delle stesse e in altro formato ai fini della marchiatura delle produzioni certificate.

ART.4. – CONCESSIONE, DURATA DELLA CONCESSIONE, COMPETENZA

1. Il marchio collettivo “MATERA DOC *artigianato artistico*” viene gestito dal Cesp che concede l'uso (non esclusivo) del marchio alle imprese che ne facciano richiesta scritta, che svolgano attività artigiana da almeno tre anni e che siano iscritte negli albi delle imprese artigiane della Provincia di Matera.

Le aziende artigiane interessate, singole o associate, ai fini della concessione del marchio inoltrano domanda al Cesp, allegando alla stessa:

- Certificato di iscrizione all'albo delle imprese artigiane della Provincia di Matera;
- Relazione dettagliata riguardante le caratteristiche tecniche e merceologiche dei prodotti per i quali si richiede l'uso del marchio “MATERA DOC *artigianato artistico*” le tecniche e gli stili tradizionali o derivati utilizzati, nonché il tipo di lavorazione, il relativo processo produttivo e i materiali utilizzati.

I richiedenti sono inoltre tenuti a fornire al Cesp, su richiesta, ogni altro documento ritenuto utile ai fini dell'istruttoria della domanda.

L'uso del marchio è concesso con provvedimento del Cesp entro 30 giorni dall'inoltro della richiesta, previo parere obbligatorio e vincolante del Comitato Consultivo.

L'attività di verifica e vigilanza sull'osservanza del presente regolamento è attribuita al Cesp.

Il diritto all'uso del marchio decade se, a seguito di accertamento del Cesp, è stabilito che sono venuti meno i requisiti per l'iscrizione dell'impresa all'Albo delle imprese artigiane.

2. La durata della licenza di uso del marchio collettivo "MATERA DOC *artigianato artistico*" concessa agli imprenditori artigiani è a tempo indeterminato. La licenza cessa con efficacia dal 1° Gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data in cui una parte invii all'altra una raccomandata a.r. contenente la manifestazione espressa della volontà del mittente di risolvere unilateralmente il rapporto di licenza. Restano salve ed impregiudicate le disposizioni del presente disciplinare che prevedono fattispecie di risoluzione immediata del rapporto di licenza o di decadenza del licenziatario dal diritto di utilizzare il marchio collettivo "MATERA DOC *artigianato artistico*".

3. In ogni caso di cessazione del diritto ad utilizzare il marchio collettivo "MATERA DOC *artigianato artistico*", il licenziatario cesserà immediatamente ogni utilizzo dello stesso, anche nella pubblicità. Egli dovrà sopprimere il marchio da qualunque oggetto sul quale sia stato apposto e che si trovi in suo possesso o sotto il suo controllo, salvo che venga accordato per iscritto dal Cesp al licenziatario un periodo, non superiore a 6 mesi, per esitare le scorte di prodotti già marcati, dai quali il marchio non possa essere eliminato a costi ragionevoli.

ART. 5 – CONTRATTO DI LICENZA D'USO DEL MARCHIO, CONTRIBUTO ANNUALE

1. La concessione all'uso del marchio "MATERA DOC *artigianato artistico*" di cui all'articolo precedente, sentito il parere obbligatorio e vincolante del Comitato Consultivo di cui all'art. 7, è fatta per contratto scritto, firmato dal legale rappresentante del Cesp e dal legale rappresentante dell'impresa licenziataria.

2. Il contratto di cui al comma precedente richiama espressamente il presente regolamento che ne forma parte integrante.

3. La sottoscrizione del contratto di cui al primo comma è subordinata ad un preventivo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui al primo comma dell'articolo 4. Per

l'accertamento della sussistenza di detti requisiti il Cesp si riferisce alla documentazione fornita dall'impresa richiedente la licenza e ad ogni altra informazione di cui disponga.

4. A parziale copertura dei costi di gestione del marchio collettivo "MATERA DOC *artigianato artistico*" ciascun licenziatario dovrà corrispondere al Cesp una quota di adesione annuale la cui misura è stabilita annualmente dal Comitato Consultivo.

Qualora il contratto di licenza non esclusiva di uso del marchio collettivo "MATERA DOC *artigianato artistico*" sia stipulato in corso d'anno, il contributo annuale sull'anno in corso è comunque dovuto dall'impresa licenziataria in misura piena e deve essere corrisposto contestualmente alla sottoscrizione del contratto.

La concessione all'uso del marchio è gratuita per la prima annualità in corso.

ART.6– USO DEL MARCHIO

1. L'artigiano che riceva la licenza d'uso (non esclusivo) del marchio collettivo "MATERA DOC *artigianato artistico*" deve:

a. utilizzare il marchio nella forma e con le modalità anche grafiche previste nel contratto di licenza e in apposito allegato, senza modificazioni di sorta, esclusivamente per i prodotti e i servizi della sua impresa e per i quali la licenza gli è stata concessa, essendo esclusa la facoltà di sublicenza o di autorizzare terzi (compresi eventuali subfornitori) ad utilizzare il marchio in qualunque modo o forma;

b. attenersi alle prescrizioni del presente regolamento;

c. evitare qualunque comportamento imprenditoriale o utilizzo del marchio che possa arrecare nocimento al carattere distintivo del marchio collettivo "MATERA DOC *artigianato artistico*", o pregiudicare il suo valore per gli altri licenziatari o indurre il pubblico in errore sulla provenienza, origine, natura dei prodotti;

2. la licenza decade oltre che nel caso previsto nel precedente articolo 4.1, qualora il Cesp accerti che l'imprenditore artigiano licenziatario abbia violato una delle disposizioni del regolamento e del contratto di licenza d'uso del marchio collettivo;

3. in ogni caso di violazione del presente regolamento o del contratto di licenza, il Cesp può, ai sensi dell'art. 1454 cod. civ., intimare all'imprenditore artigiano licenziatario di mettersi in regola entro un termine non inferiore a giorni 15 (quindici) dal ricevimento della

diffida, che deve essere intimata per lettera raccomandata a.r.; in difetto il contratto di licenza sarà risolto ipso iure con effetto immediato.

ART. 7 – COMITATO CONSULTIVO

1. Allo scopo di garantire il coordinamento fra il Cesp e i licenziatari viene costituito un Comitato Consultivo del marchio collettivo “MATERA DOC *artigianato artistico*”.

2. Del Comitato Consultivo fanno parte:

- a. il Presidente del Cesp con funzioni di Presidente del Comitato Consultivo
- b. 1 rappresentante della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Matera
- c. 1 rappresentante dell' Amministrazione Provinciale di Matera
- d. 1 rappresentante dell' A.P.I. Matera
- e. 1 rappresentante della C.N.A. – Associazione Provinciale di Matera
- f. 1 rappresentante del Comune di Matera
- g. 1 rappresentante della Confartigianato – Sede Provinciale di Matera

Il Comitato Consultivo può essere integrato con i rappresentanti di altri Enti o Associazioni autorevoli su invito o determinazione del CESP.

L'integrazione risulterà da altro atto integrativo del presente regolamento.

3. I membri del Comitato Consultivo restano in carica per tre anni decorrenti dall'adozione del presente regolamento e fino alla loro sostituzione.

4. Il Cesp convoca il Comitato Consultivo entro 10 giorni dalla richiesta di concessione in uso del marchio da parte di un artigiano artistico ai fini della sua valutazione, tutte le volte che lo ritenga opportuno o che ne riceva richiesta scritta da parte di almeno un membro. Le convocazioni si effettuano via fax con almeno 48 (quarantotto) ore di anticipo. Nell'avviso di convocazione devono essere indicate le materie all'ordine del giorno.

Svolge le funzioni di Presidente del Comitato Consultivo il Presidente del Cesp.

5. Il Comitato Consultivo adotta il presente regolamento.

6. Il Comitato Consultivo esercita le funzioni previste nel presente regolamento a titolo gratuito.

ART. 8 – DISCIPLINA DELLE CONTROVERSIE

Ogni controversia relativa alla licenza d'uso (non esclusivo) del marchio collettivo “MATERA DOC *artigianato artistico*” che dovesse insorgere fra il concedente e il licenziatario sarà risolta con arbitrato rituale di diritto da un arbitro, in conformità al regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Matera, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare interamente.